

Sostanzialmente si consente ad altri soggetti — i notai — di essere chiamati all'ufficio di giudice onorario aggregato.

Le novità fondamentali del decreto-legge sono due: l'ampliamento ai notai del novero delle categorie interessate alla disciplina e la eliminazione del divieto assoluto di esercitare l'attività forense per gli avvocati chiamati a rivestire questo ufficio.

In sede di Commissione abbiamo già espresso la nostra contrarietà alla scelta operata dal Governo, che ritiene in tal modo di poter arrivare alla quota mille e di far fronte così all'emergenza. Ad oggi i dati su questo tipo di magistratura sono i seguenti: entro lo scorso agosto sono stati nominati dal Consiglio superiore della magistratura 257 giudici onorari (non 276, onorevole Carotti: forse lei si è confuso con il numero della legge del 22 luglio 1997). Si prevedeva — ma al riguardo non abbiamo avuto più alcuna notizia — che altre duecento persone sarebbero state nominate entro breve termine. Caro onorevole Carotti, sul punto non sappiamo niente e, visto che lei non ci ha detto niente, ritengo che neanche lei sappia nulla, altrimenti qualche notizia avrebbe potuto darcela. Forse il ministro potrà fornire qualche chiarimento, quando prenderà la parola.

Allo stato, secondo i dati in nostro possesso, abbiamo soltanto 257 giudici onorari aggregati e, in ogni caso, onorevole Carotti, l'11 novembre le sezioni stralcio partiranno, sia che si approvi sia che non si approvi il provvedimento. Decolleranno forse lentamente, ma decolleranno, perché comunque l'eventuale mancata conversione del decreto-legge non bloccherà l'operazione.

Onorevoli colleghi, vorrei ora chiarire per quale motivo non ci soddisfa il previsto ricorso ai notai, i quali hanno certamente una notevole preparazione nelle materie di loro competenza, ma mi chiedo quale esperienza possano avere nel campo della giurisdizione civile e quale contributo possano dare nella definizione

dei processi civili pendenti. Non mi pare, infatti, che abbiano al riguardo competenza specifica.

Ci sembra dunque che, forse, pur di fare le sezioni stralcio, si ricorra ai notai prescindendo dalla preparazione specifica. Questo è, signor ministro, un errore fondamentale che potrebbe anche costare caro.

Occorre inoltre tenere presente che agli avvocati che aspirino all'ufficio di giudice onorario aggregato si richiedono almeno quindici anni di patrocinio nel settore civile. Sono troppi, a nostro giudizio, e mi pare che sia stato presentato qualche emendamento per proporre la riduzione. Quindici anni significa pretendere che chi andrà a rivestire la carica di giudice onorario aggregato abbia una preparazione specifica e sia dunque in grado di offrire un contributo notevole.

Diverso è il discorso per i notai che, come dicevo, possono essere bravissimi e coltissimi — per carità —, ma non hanno alcuna preparazione specifica, perché la loro professione è altra: il notaio fa il notaio. Spesso hanno svolto le funzioni di vicepretori onorari, ma altra cosa è fare il giudice onorario aggregato in tribunale. Ecco, dunque, perché diciamo che sarebbe un errore ricorrere ai notai.

Signor ministro, ho letto nella relazione fatta dal suo predecessore al disegno di legge di conversione che il consiglio nazionale notarile avrebbe assicurato all'allora ministro Flick che già ottocento notai sarebbero pronti a fare i giudici onorari aggregati. Consentitemi di essere un tantino incredulo, perché mi pare difficile che per i notai, i quali notoriamente non soffrono il problema della disoccupazione e lavorano a tempo pieno, l'ufficio di giudice onorario aggregato possa costituire un motivo di attrazione. Mi pare strano che possano bloccare la loro attività per andare a fare i giudici onorari aggregati! Staremo a vedere (e mi auguro non dovremo subire un'ulteriore delusione).

Ecco dunque i motivi per i quali manifestiamo le nostre perplessità su questo decreto-legge, segnatamente in ordine

alla previsione che anche i notai possano essere nominati giudici onorari aggregati. C'è di più: non solo i notai possono essere chiamati a fare i giudici onorari aggregati ma per essi non è prevista, signor ministro, alcuna incompatibilità: il che è assurdo.

Sempre nella relazione che accompagna il disegno di legge ho letto una cosa che definirei veramente strana (penso che lei mi ascolterà attentamente perché non mi pare che si possa condividere quanto in essa è stato scritto). Si dice tra l'altro: « Non si è ritenuto di prevedere per i notai cause di incompatibilità collegate al territorio nel cui ambito hanno la sede dell'attività, per una serie di ragioni legate sia alla natura delle funzioni notarili sia al fatto che si tratta di una particolare categoria di professionisti dotati di specifica preparazione, serietà e affidabilità e selezionati mediante concorso per l'esercizio di una pubblica funzione caratterizzata da imparzialità e terzietà ».

Signor ministro, come è possibile scrivere queste cose? Le altre categorie non sono assistite da questa presunzione di preparazione; per l'avvocato, ad esempio, si pretendono quindici anni di esercizio di attività civile. Ma perché si parla poi di serietà e di affidabilità? Il fatto che una persona sostenga un concorso pubblico significa di per sé garanzia della sua preparazione, serietà e affidabilità? Questa presunzione non può esserci; non è sufficiente, ad esempio, conseguire la patente per essere capaci di guidare bene un automezzo.

Questa presunzione alla quale ricorre il Governo in questa sua relazione per giustificare la non applicabilità di nessuna causa di incompatibilità per i notai mi sembra che debba essere abbandonata, perché a mio avviso ciò può risultare anche offensivo per le altre categorie che sono invece disposte a rispondere a questo appello del Governo per conseguire la nomina di giudici onorari aggregati.

Non è prevista alcuna incompatibilità né assoluta né negativa. Il notaio può uscire dal suo studio e recarsi al tribunale (che magari si trova soltanto a 50 metri di

distanza) per indossare la toga di giudice e amministrare la giustizia! Penso che ciò non sia né ammissibile né giusto.

In ordine a tale aspetto penso che sarà necessario riflettere attentamente nella fase dell'esame degli articoli e degli emendamenti presentati, alcuni dei quali, concernenti una certa incompatibilità sia pure relativa per i notai, verranno ripresentati con l'obiettivo di scongiurare il rischio di un sospetto di non perfetta imparzialità. In particolare, in un emendamento si dice che i notai possono essere nominati giudici onorari aggregati soltanto per un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui si esercita la professione di notaio. Per la precisione mi sto riferendo all'emendamento presentato dall'onorevole Parrelli.

PIETRO CAROTTI, *Relatore*. Il relatore ha detto di accogliere...

GIOVANNI MARINO. Esatto! Do atto all'onorevole Parrelli che si tratta di un aspetto veramente importante.

Passiamo ora agli avvocati. Qui il discorso diventa un po' più delicato e serio. Lasciamo stare il termine dei quindici anni che mi pare sinceramente, diciamo così, astronomico. Quindici anni di esercizio dell'attività in campo civile mi pare una durata veramente enorme, anche perché credo che i requisiti per accedere alla Corte di cassazione siano, per certi aspetti, meno rigorosi. Se poi per caso si esercita anche in campo penale il discorso cambia. E ciò è spiegabile: le sezioni stralcio infatti servono per smaltire il pregresso civile e non quello penale anche se, come lei sa, signor ministro, quest'ultimo accumula arretrati in maniera paurosa e i reati che si prescrivono sono migliaia in tutta Italia.

Onorevoli colleghi, signor ministro, per l'avvocato era prevista una incompatibilità assoluta. In altre parole, nel momento in cui, ad esempio, si è nominato o si fa la domanda per essere nominato giudice onorario aggregato ci si deve cancellare dall'albo e non si può esercitare l'attività forense.

Con questo decreto-legge, invece, si introduce un'incompatibilità relativa, perché l'incompatibilità verrebbe ad essere limitata soltanto all'ambito territoriale in cui l'avvocato esercita la sua attività; nella relazione si parla dell'introduzione di una meno afflittiva incompatibilità relativa, riferita all'ambito territoriale del distretto dell'esercizio della professione forense.

Signor ministro, poco fa le ho detto come la magistratura onoraria abbia sempre suscitato grossi problemi. Allora le chiedo: è mai possibile che si possano profilare certe situazioni allarmanti, per cui un giorno si è giudici e un giorno si è avvocati? Oppure che si è giudici a Palermo, per esempio, e avvocati a Messina? È inconcepibile. Bisogna che le scelte siano chiare: o si è giudici o si è avvocati. Insomma, signor ministro, la figura dell'avvocato-giudice è qualcosa di inaccettabile. Noi dobbiamo assicurare al cittadino la imparzialità effettiva dell'amministrazione della giustizia. Dobbiamo persino eliminare il sospetto che possa esserci imparzialità. E i tempi che corrono sono molti tristi, signor ministro. Lei sa come addirittura tante volte il sospetto travolga alcuni settori della magistratura ordinaria. Immaginatoci quello che potrà accadere con la magistratura onoraria. Fondati o infondati che possano essere questi sospetti, sta di fatto che il sospetto non deve esserci, se vogliamo rasserenare il cittadino. Quando quest'ultimo è interessato ad un processo civile — e di civile qui stiamo parlando — deve essere tranquillo, deve sapere che vi è un giudice imparziale, che vi è un giudice preparato e che non serve di contorno, come per esempio avviene nelle aule delle corti d'assise: lei sa, signor ministro, che vi sono due giudici e sei galantuomini, i quali — poveretti! — decidono; immaginate quale notevole contributo questi giudici popolari possono dare o danno nelle camere di consiglio su problemi che hanno, per esempio, un carattere prettamente giuridico! Anche in questa dire-

zione, forse, il Governo dovrebbe porre attenzione per riadottare determinati rimedi.

Comunque, intendiamo dire che noi respingiamo l'incompatibilità relativa, perché si crea una situazione di ulteriore confusione e di ulteriore allarme tra la pubblica opinione. Chi, infatti, può dare al cittadino garanzia assoluta di imparzialità, di serietà, di preparazione? Giustamente, il giudice togato. Possono esserci anche delle deviazioni, e ci sono state, ma questo è un altro discorso. La regola è che il giudice togato assicura l'imparzialità e una amministrazione della giustizia fatta con grande competenza e con grande serenità.

Mi pare, dunque, che bisogna evitare le assurdità alle quali ci porta questa legge per quanto riguarda sia i notai sia gli avvocati.

Avevo suggerito — e qualche collega aveva ripreso questa mia opinione in Commissione giustizia — di elevare l'età massima, che nella legge istitutiva è prevista a 67 anni, in modo da poter avere la possibilità di reclutare un maggior numero di persone disposte a fare il giudice onorario aggregato. Mi sembra che ciò non costerebbe niente e che consentirebbe di poter trovare un maggior numero di soggetti disposti a fare il giudice onorario aggregato.

Signor ministro, l'onorevole Vitali — se non erro — in Commissione giustizia ha detto qualcosa sulla quale la prego di voler dare un chiarimento in occasione della replica. Ha detto che in effetti i processi pendenti sono in numero inferiore rispetto a quello che era stato in un primo tempo previsto dal Ministero di grazia e giustizia. Credo che ciò lo ricordi l'onorevole Corleone, che allora era presente. Su questo punto ritengo che sia opportuno un chiarimento, perché se non sappiamo quanti sono i processi pendenti, evidentemente siamo un po' fuori strada nell'assumere posizioni che invece vanno prese con grande chiarezza.

Signor ministro, in questo momento esprimiamo sul decreto-legge in esame un giudizio certamente non positivo; atten-

diamo gli ulteriori sviluppi dell'esame in Assemblea degli emendamenti per affermare poi, nella sede consueta, cioè quella della dichiarazione di voto, la nostra posizione: allo stato essa è negativa. Riteniamo che la via maestra per affrontare i problemi della giustizia sia quella dell'allargamento degli organici e dei concorsi: quella è la strada che bisogna percorrere; altrimenti tutto si ridurrà all'uso di mezzi e mezzucci che certamente non risolveranno il problema e che ci faranno trovare di fronte in ogni momento a nuove emergenze.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Parrelli. Ne ha facoltà.

ENNIO PARRELLI. Signor Presidente, signore colleghe — che non sono presenti — e signori colleghi — che pure non sono presenti, ad eccezione dell'onorevole Marco Susini, che ringrazio per la sua involontaria presenza —, signor ministro: le rivolgo un personale apprezzamento, onorevole Diliberto, questo sì per la sua presenza in aula, anche se questa è un'occasione «desertica», per così dire; però l'occasione è anche straordinariamente importante e debbo interpretare la sua presenza come un segno di particolare attenzione per la giustizia civile e per il grosso problema dei suoi arretrati, finalmente.

Dunque, è con un senso di profonda amarezza che prendo la parola sulla parte principale della conversione del decreto-legge n. 328 del 21 settembre 1998, cioè sul problema delle sezioni stralcio. Come è a tutti noto, il tema è quello dei processi civili cosiddetti arretrati, che sono arenati in primo grado da 7-8 anni, e che hanno dinanzi a loro, oltre alla definizione appunto in primo grado (che si prevede, con la legge che abbiamo a suo tempo varato, occuperà altri 6-7 anni), altri 7-8 anni per l'appello e per l'eventuale grado di Cassazione.

Nel nostro paese si sta così consumando in silenzio una catastrofe del processo civile o, se si vuole, una specie, inimmaginata fino ad oggi, di amnistia

civile: è come se lo Stato avesse decretato che i processi civili in atto non si faranno più. A ciò hanno contribuito massicciamente i giudici togati, neghittosamente interpretando le sezioni stralcio (i famosi GOA) e rinviando *sine die* anche i processi relativi alle vecchie cause che erano pendenti davanti a loro per la semplice decisione; si trattava cioè di processi già istruiti, per i quali erano state precisate le conclusioni: all'udienza collegiale si operava un rinvio — udite udite! — tecnico. Si rinvia, in attesa dei famosi giudici onorari aggregati.

Non sarà mai sufficiente ribadire le responsabilità gravissime dei precedenti Governi e delle precedenti legislature, che per decenni hanno sempre ignorato i problemi della giustizia civile, in particolare quello degli arretrati che si andavano accumulando. Il precedente Governo dell'onorevole Prodi lodevolmente ha cercato un rimedio con il reclutamento di mille giudici onorari aggregati, in sigla detti GOA (sigla che sa molto di ex colonia portoghese in Estremo Oriente).

Il Parlamento fece la sua parte e fu varata la legge n. 276 del 22 luglio 1997, nell'ottimismo dell'allora ministro e nel mio pessimismo, ricordando per entrambi la definizione che dell'ottimista e del pessimista ha dato a suo tempo Bernanos.

Con la precisazione che il mio pessimismo ha avuto il malaugurato vantaggio del riscontro fattuale. E invero nel mio intervento in aula, svolto in sede di discussione generale di quella che è poi diventata la richiamata legge n. 276 del 1997, rilevavo la bontà dell'impianto non senza sottolineare alcuni limiti di fondo che potevano rivelarsi — e poi si sono rivelati — esiziali. Innanzitutto il modesto numero di giudici (solo mille) che, rapportato al numero dei processi — che non sono alcune centinaia, onorevole Carotti...

PIETRO CAROTTI, *Relatore*. Migliaia!

ENNIO PARRELLI. Infatti, secondo il Ministero sono 900 mila. Si dà il caso che lo stesso ministero precisa che tale numero è stato depurato in vario modo

perché il realtà si arriverebbe alla cospicua cifra di 2 milioni. Se poi pensiamo che sono in arrivo al giudice unico anche i processi del pretore, Dio ce ne scampi e liberi dalle cifre che fornisce il ministero! Anzi, signor ministro, ponga ben attenzione a come funziona il suo Ministero perché credo che vi siano annidate persone che, nel proporre leggi, sono guidate dal motto hegeliano che ho già ricordato in passato e cioè che il diritto — come lei mi insegna, essendo professore universitario — rappresenta l'ingresso di Dio nel mondo, ma con la rappresentazione e la precisazione per l'Italia che è un dio bacchico il quale, in preda all'eros e ai fumi del vino, ha creato queste situazioni. Mi rivolgo anche a lei, Presidente Acquarone, perché esercita da tanti anni quella che ancora possiamo chiamare la « nobile arte », ma solo per paragonarci alla boxe e a nient'altro.

Nel mio intervento dicevo che il numero era inadeguato per definire in tempi accettabili i processi pendenti che superano di gran lunga il milione. Per inciso chiedo se l'attuale ministro intenda porsi il problema delle ragioni per cui si è determinato il cumulo degli arretrati e di quello che si sta già verificando per le cosiddette nuove cause; se, per esempio, non ritenga che siano pochi i 2.283 giudici togati che si occupano di tutto il settore civile, dai decreti ingiuntivi alle procedure fallimentari, alle cause di lavoro — alle quali stanno sopraggiungendo anche quelle amministrative —, all'infortunistica e via dicendo. Chiedo inoltre se, quale non ultima concausa, non si pongano i ritmi di lavoro degli stessi magistrati togati che non sembrano, almeno per la maggior parte, proprio stakanovisti ma piuttosto « acchiappa lumache ».

FILIPPO MANCUSO. Quindi velocissimi!

ENNIO PARRELLI. Sì, perché ci vuole molto tempo per raggiungere la lumaca. Preciso che non parlo della tartaruga achillea.

Un altro limite della legge è la vile retribuzione preventivata alla bisogna e

ripartita in una miseranda quota fissa di 20 milioni l'anno, più un inarrivabile cottimo di 200 cause da definire all'anno, mentre la media nota delle sentenze *pro capite* dei magistrati togati è di circa 60 l'anno con una progressione appiattita, come si deduce dall'andamento progressivo della produttività (di cui ho qui uno schema) che non so come definire per non offendere i magistrati per molti versi molto rispettabili.

Tutto questo mi induceva allora a ritenere che i migliori sarebbero stati dissuasi dal concorrere all'ufficio, per cui non si sarebbe neppure raggiunto il numero di mille GOA.

A siffatte considerazioni si aggiungeva il rilievo che il bacino dal quale attingere per il reclutamento dei GOA era preventivamente limitato nell'assurda età minima di anni 65. Bisognava e bisogna, cioè, essere avvocati pensionati o maturarne il diritto nei cinque anni successivi all'assunzione dell'incarico. Questo avrebbe almeno certamente evitato una eventuale aspirazione « pressoria » di giovani GOA per entrare preferenzialmente nei ruoli dei magistrati ordinari, con conseguente ed indubbio inquinamento delle toghe. Gli effetti furono immediatamente avvistabili ed avvistati; tanto è vero che il 15 maggio 1998 ho presentato una documentata proposta di legge (la n. 4888) sullo stato che si andava verificando e su « che cosa fare » per porre rimedio al fallimento in corso. Questa mia proposta di legge prevedeva l'ingresso di 2.500 GOA; stabilisce una decorosa retribuzione, pur conservando il principio del parziale legame alla produttività (magari questo principio venisse stabilito anche per il magistrato ordinario!).

Il pregio di tale proposta di legge era ed è che essa non comporta oneri per lo Stato, perché è previsto un autofinanziamento con l'adeguamento per quelle cause proporzionale della tassa di iscrizione al ruolo ricollegata al valore delle cause stesse. Ricordo però che il ministro allora in carica preferì varare il decreto legge oggi al nostro esame.

In sede di Commissione ho presentato una serie di emendamenti, non insistendo poi con la quasi totalità di essi perché mi fu detto che non bisognava ritardare la conversione in legge di questo provvedimento, quale rimedio progettato per far funzionare almeno i sospirati 1.000 GOA.

Con questa legge chiediamo oggi soccorso alla benemerita categoria dei notai; è benemerita — si intende — per il notorio contributo dato fino ad oggi al buon funzionamento della giustizia e per quello che darà con la delega loro concedibile e concessa per le esecuzioni immobiliari. Ben vengano, allora, i notai!

Abbiamo però conservato un titolo preferenziale per gli avvocati, anche dello Stato, ovvero agli iscritti negli albi speciali e a coloro che abbiano esercitato funzioni giudiziarie, benché onorari. Con ciò si è inteso valutare la specifica competenza processualistica civile, tenendo conto del requisito dell'età avanzata che è richiesto agli avvocati e della pertinente trattazione di cause civili negli ultimi 15 anni, che pure è condizione *sine qua non* per accedere all'ufficio del GOA posto a carico, appunto, dei soli avvocati. Siffatta modifica risponde, a mio avviso, sostanzialmente al rilievo mosso dal Comitato per la legislazione, avanzato sotto il profilo della disparità dei trattamenti in relazione all'età delle diverse categorie, per reclutare i GOA, poiché questo mio emendamento spiega e riequilibra siffatta disparità di età.

Resterebbe ancora, a mio parere, l'opportunità di recepire l'ulteriore suggerimento relativo alle incompatibilità delle funzioni. Al riguardo sarà necessario far « rivivere » almeno un mio emendamento presentato in Commissione (l'1.13), che così recitava: « I notai possono essere nominati giudici onorari aggregati solo per uffici giudiziari non ricompresi nel distretto notarile nel quale esercitano la professione di notaio ». Ho avanzato tale proposta perché appare singolare — come ha già rilevato il collega che mi ha preceduto — che, mentre poniamo delle incompatibilità per l'avvocato, non si debba prevedere che queste incompatibi-

lità vengano prese in considerazione anche per i notai. Badate bene, colleghi: si è tentato di giustificare la cosa dei notai e si è fatto riferimento ai duplici concorsi e ai giudici particolarmente bravi aggiungendo che hanno una posizione di pubblico ufficiale e di terzietà. Qualsiasi chierico sa che il notaio è sì pubblico ufficiale, ma lo è per alcune funzioni specifiche; in realtà, è un professionista regolarmente pagato da una parte e risponde per colpa, per dolo o per negligenza nell'esercizio dell'attività professionale, tant'è vero che vi sono pacchi di sentenze nelle quali i notai sono chiamati regolarmente in causa per rispondere sul piano della responsabilità professionale.

Questo emendamento, allora, che è stato proposto almeno in via subordinata e che impone ai notai di non esercitare la funzione del giudice onorario aggregato nel distretto notarile — si badi bene, non nel distretto della corte d'appello — consente di evitare almeno l'immediato reticolo di interessi dei clienti da loro assistiti e degli avvocati che si sono introdotti nei loro uffici per trattare le pratiche personali.

In linea di principio, condivido la preoccupazione che il giudice deve essere solo giudice, perciò noi avevamo assunto una posizione molto rigorosa; in fondo questi « Fregoli » che cambiano cappello, che un momento sono giudici, e nella stessa sezione, come abbiamo visto, sono pretori onorari, purtroppo sono stati anche necessari, insostituibili, tappabuchi. In alcuni casi hanno retto addirittura intere sezioni delle preture, quindi hanno anche acquistato meriti, ma si tratta di una distorsione del nostro ordinamento.

Signor ministro, se sogno qualcosa per la giustizia civile — ma è un'espressione abusata perché ben altri e in altre occasioni hanno utilizzato quest'immagine retorica — e poiché è stato sempre negato un dibattito al riguardo mi perdoni se mi soffermo su questo aspetto, vorrei che intanto si aumentasse il numero dei giudici, sia pure progressivamente e tenendo conto delle compatibilità. Si stanzi allora qualcosa di più di quella miseranda per-

centuale, che poi si riduce allo 0,60 per cento perché la maggior parte delle spese è assorbita per altri titoli. Sogno quindi un numero più congruo di giudici ordinari ed a fianco una massiccia presenza di giudici di pace, però diversi da quelli che in modo abnorme sono stati concepiti. Per questi ultimi, infatti, sono state previste tutte le pastoie processualistiche dei giudici ordinari: appello, Cassazione e quant'altro, come avveniva per il conciliatore, che aveva competenza per 50 o 5 mila lire iniziali. Abbiamo un rispetto sacrale, quasi talmudico delle norme processuali.

Quindi occorrerebbe un gran numero di giudici di pace che decidano con equità, vicini alla popolazione, che giudichino alla svelta, salvando il principio del contraddittorio, che facciano a meno degli avvocati, vorrei dire quasi una sorta di giudici di quartiere. Si avrebbe così una dicotomia straordinaria, riducendo, con una serie di accessi e filtri alla giurisdizione ordinaria quella che è stata un'invasione, una crescita elefantiaica della volontà di « giurisdizionalizzare » un po' tutto.

In Giappone — mi pare di averlo detto in altre occasioni — quando due persone si presentano in tribunale a litigare, per prima cosa viene fatta pagare una multa ad entrambi, dopodiché ci si accerta di cosa si tratti. Perché questo? Perché non sono cittadini corretti, perché non sanno adempiere alle proprie obbligazioni con lealtà reciproca come dovrebbe essere. Non dico di arrivare a questo, ma riesumare l'articolo 96 del codice di procedura civile come deterrente, non per le condanne simboliche o, come fanno adesso i giudici per 300 mila lire, bensì per condanne salate che si possono addirittura prevedere al 10 per cento della somma liquidata. Il ricavo, per esempio, può contribuire al finanziamento della difesa dei non abbienti. Quindi si stia ben attenti, a cominciare dagli avvocati, a presentare azioni infondate o a resistere con colpa grave o, peggio, con dolo. So, purtroppo, che questo lo vedrò solo nei miei sogni.

Infine, per tornare al tema, non sarebbe male che l'obbligo di astensione e

ricusazione, di cui all'articolo 6 della legge n. 276 del 1997, venisse esteso anche al notaio che abbia partecipato al ricevere o formulare atti per una delle parti od uno dei rispettivi difensori. Non si capisce infatti perché tale obbligo debba sussistere per l'avvocato e non per il notaio, per il quale vige questo privilegio aureo, questa *turris eburnea*, da cui discende che il notaio, non appena vinto un concorso, può fare il giudice mentre noi — dico noi perché io di professione continuo ad essere e sarò sempre avvocato — dobbiamo passare attraverso una sorta di forche caudine e, giustamente, dimostrare che per quindici anni ci siamo occupati di cause civili. Infatti, di che cosa andiamo a parlare se non conosciamo la procedura civile?

Nella parte conclusiva del mio intervento in sede di discussione sulle linee generali della legge ebbi a dire: « Si può dunque approvare il disegno di legge pervenutoci dal Senato senza entusiasmo e non turandosi il naso; senza entusiasmo, ma con convinzione da un lato perché l'impianto è buono e, dall'altro, perché l'entrata in vigore del provvedimento non può assolutamente essere ritardato, se non si vuole che la giustizia civile affondi definitivamente ».

Oggi il giudizio conclusivo sul decreto-legge non è diverso e debbo dire che voterò questa conversione in legge per le stesse ragioni di cui dicevo, ma con un aumentato senso di amarezza. Sono invece pienamente convinto, e senza amarezza, per quanto riguarda l'articolo 4 del decreto-legge, così come modificato dalla Commissione perché esso corrisponde ad una sentita esigenza pratica per lo scaglionamento dei tempi per il deposito della documentazione nei processi esecutivi, che minacciava di affogare e perire nella strozzatura di un termine eccessivamente breve.

Ho presentato un ordine del giorno per la corretta interpretazione dell'articolo 1 della legge n. 263 del 1997 che spero verrà approvato. Esso, infatti, concerne la riconduzione sotto il potere del ministro del coordinamento delle tariffe notarili,

così come previsto nel contesto generale della legge stessa. Ciò ad evitare che i cittadini cadano dalla padella nella brace di pesanti oneri tariffari notarili, come dimostra il modesto calcolo che è stato fatto. Con riferimento alle procedure esecutive immobiliari pendenti davanti al tribunale di Bologna è stato calcolato che, per le misure catastali, un normale visuratore, di media diligenza, per tutti i 500 pregressi sarebbe costato 130 milioni mentre, le tariffe notarili, se applicate integralmente, ammonterebbero a 950 milioni.

Per i motivi che ho esposto mi pronuncio quindi favorevolmente rispetto al provvedimento con le modifiche che ho proposto e, scaramanticamente, incrocio le dita sperando in un risultato fattuale positivo e, signor Presidente, signor ministro, colleghi, che Dio aiuti questa negletta giustizia civile.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Marotta. Ne ha facoltà.

RAFFAELE MAROTTA. Signor Presidente, illustre signor ministro, egregi colleghi, colgo l'occasione della presenza dell'eccellentissimo ministro per dire anch'io qualcosa in via generale sul problema della giustizia.

L'amministrazione della giustizia è un servizio, ma non è un servizio automobilistico (non so se rendo l'idea). Il diritto è un categoria dello spirito, non devo dirlo io ad un illustre docente di diritto romano. Al di là dei problemi che pongono i massimi sistemi, al di là degli universali, noi oggi constatiamo che la giustizia, purtroppo, è in stato comatoso. La situazione è drammatica, signor ministro: la gente lamenta che per veder risolta una vicenda civile deve attendere decenni; lamenta, la gente, che, sottoposta ad indagini in campo penale, non vede risolta la situazione se non dopo anni, con danni irreversibili. Non so se ho reso l'idea.

Risolvere il problema della giustizia è una condizione di sopravvivenza della democrazia, signor ministro, ed io mi permetto di rivolgerle, a nome personale e

del mio gruppo, i migliori auguri affinché ella riesca in questo compito. Questo sarebbe veramente un merito eccezionale, perché ritengo che qui si giocano le sorti della nostra democrazia. Ricordo che, quando ero in Cassazione, dopo vent'anni dall'inizio della causa giungeva a noi la sentenza di secondo grado: ebbene, se presentava qualche vizio, determinava in noi una grave preoccupazione, perché ci rendevamo conto che se l'avessimo cassata avremmo aperto un altro decennio di attesa. Questa è la sacrosanta verità. Ora, io non sono dell'avviso che i giudici siano dei neghittosi (certo, ci sono le eccezioni, ma sono convinto che anche in paradiso ci sia qualcuno che non dovrebbe esserci). Il problema, invece, è un altro, signor ministro, lo dico per la modesta esperienza che ho in questo campo, avendo fatto il magistrato per quarant'anni ed il vicepretore onorario per tre. La verità è che le nostre forze sono impari: come si spiegherebbero, altrimenti, le quote del 15-20 per cento di posti scoperti negli uffici giudiziari della Sicilia? L'organico è assolutamente insufficiente. Tutti gli aspetti che oggi vengono lamentati, da destra e da sinistra, tutto lo sfascio e l'inutilità dei provvedimenti legislativi che abbiamo adottato già da un anno con la creazione di queste sezioni stralcio, dimostrano che la via intrapresa non è giusta. Lei, signor ministro, potrà ispirarsi al suo illustre predecessore e progenitore, dal punto di vista ideale ed ideologico. Scusate, ma non è meglio studiare il modo di assumere in via straordinaria dei magistrati con procedure particolari? Naturalmente è necessario espletare un concorso, una strada diversa sarebbe impraticabile dal punto di vista costituzionale: ma chi dice che il concorso si debba fare come avviene oggi e non in un modo diverso? Si potrebbe pensare ad un colloquio e ad un esame per titoli: il 110 e lode, per esempio, o la pubblicazione della tesi. Scusate, ma queste cose valgono o non valgono? Il merito vale o no? Cerchiamo di seguire questa strada. Il suo illustre predecessore non esitò ad assumere magistrati in base a questi titoli ed io ne

conosco qualcuno che è stato veramente illustre, anche senza aver fatto il concorso che noi abbiamo fatto.

La soluzione proposta nel provvedimento al nostro esame, signor ministro, è invece un rattoppo, ha dimostrato tutta la sua inutilità. Oggi si pensa di allargare la platea dei pretendenti ai notai: ma un notaio non può fare il giudice, è inutile che noi evitiamo di stabilire per legge una incompatibilità che comunque esiste di fatto. O si fa il notaio, guadagnando le cifre che conosciamo, o si fa il magistrato a tempo pieno. Analogo discorso vale per gli avvocati: per quale motivo, altrimenti, sarebbero state presentate così poche domande? Addirittura, in Commissione vi era chi pretendeva che il numero dei giudici così nominati venisse portato a duemila (se ne ricorderà il sottosegretario Corleone): noi dicemmo che sarebbe stata una fortuna riuscire ad averne mille e infatti non ci si è riusciti. Questo è il punto. Non possiamo fare violenza alle cose, perché poi le cose si vendicano.

La via retta da seguire, allora, è quella di un ampliamento dell'organico dei magistrati. Si dice che non ci sono le risorse: ebbene, si devono trovare, altrimenti il problema, signor ministro, non si risolverà. Lo dico per l'esperienza che ho, dimostrata dai miei capelli bianchi: il problema non si risolverà, non c'è niente da fare. Non è vero che i giudici siano neghittosi. Ricordo che in Cassazione facevamo cento sentenze civili all'anno e non credo che una sentenza civile in Cassazione sia cosa da poco: si deve dire l'ultima parola e dirla bene, in modo che sia ben compresa dal giudice di rinvio, nei casi di annullamento.

Questo significa fare una sentenza ogni due giorni: come sarebbe a dire che i magistrati, tutti, in generale, sono dei neghittosi? Questo lo devo dire a difesa della categoria, anche se che vi sia un 5-6 per cento di magistrati neghittosi è nell'ordine fisiologico delle cose, come per tutte le categorie.

Signor ministro, non devo ripetere quello che hanno già detto egregiamente l'onorevole Marino ed anche l'onorevole

Parrelli dalla parte opposta: anche noi siamo critici rispetto a questo provvedimento. Certo, le sezioni stralcio, ormai, sono state istituite per legge e non c'è niente da fare: l'onorevole Marino giustamente osservava che entreranno in funzione l'11 novembre, che si converta in legge o meno il decreto in esame. Le sezioni stralcio andranno in funzione a scartamento ridotto, i giudici saranno 257 e non mille, i tribunali che avrebbero dovuto avere tre sezioni stralcio ne avranno una, i tribunali che ne avrebbero dovuto avere una con tre giudici avranno un solo giudice: questa è la situazione!

Certamente non possiamo pretendere di risolvere il problema con i notai: su questo non vi è dubbio. Qualche volta sono entrato in uno studio notarile e mi è sembrato di entrare in un ministero: chi correva di qua, chi correva di là. Come si può fare riferimento ai notai? Dobbiamo essere onesti, non possiamo ignorare la realtà: il notaio, beato lui, guadagna fior di quattrini facendo il suo mestiere; come potrà fare il giudice a tempo pieno? Non potrà certamente farlo. Per i docenti universitari valgono considerazioni analoghe: a parte l'esiguità degli emolumenti, l'attività scientifica — non devo dirlo a lei, signor ministro — richiede un impegno continuo, perché guai a trascurarla per un periodo di qualche mese, o addirittura per anni! A meno che i giudici onorari non debbano soltanto mettere delle firme, penso che questa incompatibilità tra le diverse attività sia nei fatti: possiamo prevederla o meno in una norma, ma l'incompatibilità è nei fatti! Su questo non vi è dubbio: non risolviamo alcun problema.

Mettiamoci in testa una buona volta e per sempre che i problemi della giustizia non si possono risolvere con questi rattoppi. Il giudice deve fare il suo mestiere e nient'altro: altrimenti, come si può spiegare che il giudice togato non deve svolgere alcuna altra attività, mentre l'avvocato, il notaio, il professore universitario possono farlo? Questi ultimi non faranno bene né l'una né l'altra attività: su questo non vi è dubbio. Lo dico con

esasperazione dopo avere speso una vita intera nell'attività di magistrato: constatare il collasso, la situazione comatosa procura dolore, sofferenza morale. Eppure, a mio avviso, non ci vorrebbe molto a risolvere il problema: bisognerebbe stanziare, come osservava l'onorevole Parrelli, anziché poco più dello zero per cento il 3-4 per cento. D'altronde è o no un servizio primario? Si tratta o no di un fondamento primario della Repubblica democratica?

Riferisco un episodio che ho letto: un cittadino si recò a reclamare da Napoleone per il fatto che non veniva pronunciata la sentenza che lo riguardava, per cui Napoleone convocò il giudice che doveva redigere la sentenza dicendogli che allo Stato interessava che la questione fosse risolta, in un senso o nell'altro poco interessava; il giudice, allora, rispose che in tal caso bastava prendere una moneta e lanciarla: se fosse uscita croce avrebbe vinto Tizio, se fosse uscita testa avrebbe vinto Sempronio! Voglio dire che non è così che si possono risolvere i problemi della giustizia, pensando soltanto a fare presto: il diritto è una categoria dello spirito, è un bene essenziale per la convivenza! Non è sufficiente risolvere una questione giudiziaria in un modo o nell'altro, occorre risolverla nel modo più giusto possibile: è chiaro che non esiste l'infallibilità, ma bisogna dare al magistrato il tempo necessario perché possa risolvere la questione di sua competenza nel modo migliore. Allora, tutti questi tentativi, questi rattoppi, secondo me, non possono approdare assolutamente a niente e quello che è successo per le sezioni stralcio lo dimostra in maniera evidente.

Mi associo alle considerazioni svolte dagli onorevoli Marino e Parrelli per quanto riguarda gli emendamenti da apportare, perché la disparità di trattamento tra avvocati e notai è assolutamente inconcepibile. Condivido le parole con cui l'onorevole Marino ha criticato il punto della relazione in cui si mette in evidenza che il notaio è un professionista, e così via, mentre non si dice la stessa cosa dell'avvocato. Qui si pongono problemi,

oltre che di ordine morale, anche di ordine costituzionale. Come è possibile che non si stabilisca una incompatibilità per il distretto nel quale il notaio esercita la sua funzione? Ma scusate, può fare il giudice nel suo stesso distretto notarile? Non credo. Bisogna stornare il sospetto che poi il cliente vada dal notaio che sia anche giudice; non so se ho reso l'idea. Su questo, penso che non ci siano dubbi.

Quindi, mi associo a tutte le osservazioni che hanno sollevato i colleghi in ordine alla necessità che il provvedimento sia emendato per quanto riguarda le sezioni stralcio.

Per quanto riguarda l'altra parte del provvedimento, quella che riguarda le espropriazioni immobiliari, sono dell'avviso che debba essere approvata. Peraltro, è una modifica di pochissimo conto: si tratta di prevedere un termine scaglionato nel tempo per i procedimenti esecutivi pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 302 del 1998. Qui apro una parentesi. In Commissione stiamo esaminando un altro provvedimento sulla espropriazione immobiliare, che, se approvato, vanificherà la legge che abbiamo approvato il 3 agosto 1998, il che dimostra la schizofrenia con la quale noi operiamo: fabbrichiamo e « sfabbrichiamo ». L'onorevole Carotti conosce quella legge?

PIETRO CAROTTI, *Relatore*. Sono molte più le cose che non so di quelle che so, ma questa la so.

RAFFAELE MAROTTA. Ripeto che per la seconda parte del provvedimento — almeno io, ma credo anche il mio gruppo — non sollevo alcuna obiezione, anche perché si tratta di modifiche di nessun conto, che rispondono ad alcune esigenze.

Per quanto riguarda la prima parte, noi siamo stati contrari al provvedimento sulla istituzione delle sezioni stralcio. Ma tant'è: le sezioni stralcio, purtroppo — dico purtroppo per le ragioni già evidenziate —, sono state istituite con la legge n. 276 del 1997. Quella legge, però, non è operativa. Fra l'altro, abbiamo scadenze immediate: il giudice unico opererà —

perché la legge è in vigore, ma la funzione del giudice unico non è ancora attivata — dal 2 giugno 1999 e il buon esito delle sezioni stralcio è funzionale alla piena operatività del giudice unico, che non deve partire oberato da una massa di cause nel campo civile. Non è vero che siano un milione, non è vero! Le cause pendenti sono 3 milioni, perché ci sono anche quelle presso le preture, che saranno destinate al giudice unico. Parliamoci chiaro: le preture scompariranno e tutte quelle centinaia di migliaia di cause pendenti presso le preture andranno al giudice unico. Non ne parliamo!

Quindi, signor ministro, la situazione presenta aspetti molto delicati. A mio giudizio, lei si deve preoccupare di questo. C'è il tavolo delle discussioni sui massimi sistemi, sul problema degli universali (*ante rem, post rem o in rem*), su questo siamo d'accordo; però, tenga presente, signor ministro, e glielo dice uno che ha fatto il magistrato per 43 anni, che il problema è gravissimo.

La gente non tollera di dover attendere decenni per veder risolta una questione di giustizia civile; la gente non tollera che — sottoposta ad indagine, magari penale — debba attendere anni o decenni per vedere risolta la propria posizione in un senso o nell'altro (molte volte con esito positivo). Questa è la verità.

Il dilemma è cornuto, signor ministro. Delle due l'una: o i magistrati non fanno niente — e allora lei intervenga secondo necessità — oppure sono insufficienti dal punto di vista numerico. Io sono di quest'ultimo avviso: occorre che si provveda per aumentare gli organici. È una cosa ovvia. Ma il problema diventa irrisolvibile se facciamo passare decenni senza affrontarlo. Se lasciamo per anni un tribunale cosiddetto periferico, minore (per modo di dire, perché non è certo minore in rapporto all'organico) senza un giudice o due su un totale di cinque o sei, lo abbiamo distrutto. Ecco la verità.

Sono queste le cose che mi permettono di raccomandare all'eccellenza vostra. Quello

della giustizia è un problema molto delicato; ed io ne parlo con animo accorato.

Fra l'altro ne va di mezzo l'istituzione democratica. Chi non lo capisce? Si deve vedere come risolvere la questione, perché si tratta di un servizio essenziale, una *conditio sine qua non*. Non sono io a doverlo ricordare al signor ministro, che è un docente di diritto romano (per me la massima categoria, alla quale ho sempre guardato quasi con invidia, è quella dei professori universitari). Vogliamo sperare che lei, con la sua preparazione e con il suo impegno, metta mano alla soluzione del problema della giustizia, ma per le vie giuste, non attraverso scorciatoie che poi si vede che fine fanno e che non portano da nessuna parte. Ricordo che abbiamo approvato il provvedimento sulle sezioni stralcio nel luglio 1997: è passato quasi un anno e mezzo e non si sa che fine faranno, quale apporto daranno.

Per quanto riguarda il giudice di pace, abbiamo creato una figura professionalmente qualificata: è necessario che i candidati abbiano superato gli esami da procuratore legale, cioè da avvocato. Penso che per le cose « bagattellari » quella figura vada bene, sia per la competenza in materia civile sia per quella in materia penale. In realtà quest'ultima ancora non è stata sancita: il provvedimento è all'esame del Senato; occorre ora sollecitare e far sì che si arrivi all'approvazione.

Resta da rivedere e da ordinare la situazione concernente la magistratura ordinaria nelle sue articolazioni (tribunali, corti d'appello, Corte suprema di cassazione). Per esempio, una Cassazione che nella materia civile debba far fronte a 15 mila ricorsi all'anno per me ha poco a che vedere con una Corte suprema. Sul piano legislativo e costituzionale possiamo abolire l'appello, ma non il giudizio di Cassazione. Vedremo come fare, ma sta di fatto che l'esigenza primaria è quella del funzionamento della giustizia. L'Italia viene condannata dalla Corte europea per le sue lungaggini, voi lo sapete: è la dimostrazione che sono questi i veri problemi della giustizia.

In conclusione, ribadisco che il nostro atteggiamento è critico sulla prima parte del provvedimento; alcuni emendamenti sono indispensabili, come ha riconosciuto lo stesso avvocato Parrella. Sulla seconda parte, invece, concordiamo.

Ringrazio e chiedo scusa per il tono accorato, forse non usuale in questa Assemblea.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche del relatore e del Governo
— A.C. 5237)**

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Carotti.

PIETRO CAROTTI, *Relatore*. Rinunzio alla replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il ministro di grazia e giustizia.

OLIVIERO DILIBERTO, *Ministro di grazia e giustizia*. Presidente, colleghi deputati, vi ringrazio, innanzitutto, per le parole di incoraggiamento e di augurio, che sono del tutto necessarie, visto il dicastero che sto, in questo momento, cercando di gestire.

È la prima volta che alla Camera si discute un provvedimento in materia di giustizia da quando sono diventato ministro ed ho ritenuto doveroso essere presente per la discussione sulle linee generali, come atto di ossequio nei confronti del Parlamento e dei pochissimi ma, peraltro, assai qualificati colleghi.

Credo che il confronto tra il Governo ed il Parlamento, indipendentemente dalla collocazione di maggioranza o di opposizione, sia un metodo di lavoro che deve improntare tutta la fase di legislatura nella quale durerà la mia responsabilità di ministro. La mia disponibilità e anche quella dei sottosegretari è, ovviamente, totale.

Per rispondere subito ad un punto posto dall'onorevole Marino, credo sia dovere di tutti, ad iniziare naturalmente dal ministro, provare a ricondurre i temi della giustizia all'interno di canali normali.

Ho inviato a tutti i magistrati la lettera che lei ha avuto la bontà di ricordare e di cui qui ribadisco i contenuti. Credo che compito di tutti noi sia riportare la giustizia dentro le aule dei tribunali, evitando comportamenti che tutti abbiamo tenuto — noi parlamentari, gli avvocati, i magistrati — ma che erano, secondo me, fuori dalle righe.

Io sicuramente mi atterrò ad un criterio di sobrietà, al quale ora ho invitato tutti i protagonisti di questa vicenda. Posso assicurarle che ho già preso contatto, come ho chiarito in una interruzione — credo che in una sede come questa sia lecito interrompere ed interloquire —, con tutte le associazioni di categoria degli avvocati ed avrò incontri ufficiali e formali che andranno ben oltre la cartolina alla quale faceva riferimento l'avvocato Frigo in una dichiarazione di ieri.

C'è da fare talmente tanto nel campo della giustizia italiana che troverei utile esercitare tutti noi, per usare una vecchia espressione, al pessimismo della ragione e all'ottimismo della volontà, senza i quali credo che, per davvero, il compito sarebbe talmente grande che difficilmente faremmo passi avanti insieme.

C'è da fare moltissimo. Mi è stato chiesto più volte quante siano le cause civili arretrate. Grazie alla solerzia dell'onorevole Corleone abbiamo prontamente avuto una risposta, che è, naturalmente, quella dei dati statistici del Ministero: l'arretrato civile è, ad oggi, di 820.488 cause, comprensive delle cause sospese ed interrotte. Viceversa, senza considerare le cause sospese ed interrotte, l'arretrato è di 787.685 cause.

Spero — consentitemi di dirlo — che non ci si aspetti che il ministro di grazia e giustizia riesca a risolvere un problema di tal genere in tempo breve. Possiamo soltanto iniziare ad affrontarlo con serietà

e, spero, con concretezza, ma abbiamo di fronte problemi da far tremare le vene nei polsi di chiunque (e di qualunque maggioranza) dovesse oggi ricoprire questa carica, anche perché io sono per davvero convinto — non è un caso che sia qui anche a parlare di giustizia civile — che, al di là dei grandi casi che appassionano ed appassioneranno questa Assemblea, il paese e l'opinione pubblica, far funzionare la giustizia sia, innanzitutto, tema di lavoro quotidiano oscuro, poco gratificante, ma il più prezioso di tutti: quello di dare risposte a questi 800 mila cittadini (per la verità sono di più, perché 800 mila sono le cause; bisogna quindi moltiplicare questo numero almeno per due) che le attendono dai magistrati ma anche da noi, per la parte che ci compete.

In questo senso l'onorevole Marino ha detto poc'anzi una cosa che condivido, ossia che la magistratura onoraria è l'eccezione e non può che esser tale. Credo che chiunque abbia frequentato, anche occasionalmente, una facoltà di giurisprudenza non possa che condividere tale affermazione; io sicuramente la condivido. Ma non siamo forse in una situazione eccezionale? Quelli che ho appena citato sono dati impressionanti: è un giudizio comune (l'onorevole Parrelli ha parlato di catastrofe giudiziaria e l'onorevole Marotta di stato comatoso, l'ho annotato diligentemente) ed è del resto di fronte agli occhi di tutti.

Ci troviamo dunque dinanzi ad una situazione eccezionale che in quanto tale necessita — purtroppo! — anche di soluzioni eccezionali; in quanto tali queste ultime non sono soluzioni perfette o le migliori del mondo; esse non accontenteranno tutti, anzi forse accontenteranno una parte, ma abbiamo il dovere di provare a compiere un passo avanti. Condivido le equilibrate parole spese dal relatore su questo punto; peraltro si tratta di un provvedimento che eredito come ministro, e che è venuto incontro, anche nella sua forma di decreto-legge, ad un'emergenza: la scadenza dell'11 novembre!

Colgo l'occasione per ricordare che vi è un'altra scadenza che sarà drammatica se non vi porremo mano: quella del 2 giugno 1999. Anche in questo caso ci troviamo dinanzi ad un provvedimento legislativo che non ha prodotto l'attuale Governo di cui faccio parte; un provvedimento peraltro che giudico positivamente e per varare il quale (o meglio per attivare il quale), per impedire cioè che il 2 giugno 1999 si verifichi un autentico disastro, bisognerà mettere mano ad ulteriori interventi normativi e strutturali. Questi ultimi potranno essere — spero efficacemente, nella misura in cui ne sarò capace — svolti dal ministro stesso e dal suo dicastero, mentre quelli normativi dovremo farli insieme, aiutandoci a vicenda.

Sono d'accordo con quanto ha detto poc'anzi l'onorevole Marotta, perché qui è in gioco un tema grande, quello della credibilità delle istituzioni e della democrazia. Un tema sul quale non ci possiamo dividere perché — anche in questo caso voglio fare ricorso ad una vecchia formula — probabilmente quello che ci unisce è più forte di quello che ci divide. Dobbiamo cioè provare insieme a varare questo pacchetto di provvedimenti che consenta al giudice unico di andare avanti, di varare in altri termini una riforma utile e non disastrosa.

Non sono moltissime le norme che a mio avviso, e quindi ad avviso del Governo, debbono essere portate a termine; la maggior parte di tali norme è « giacente » presso i due rami del Parlamento (per la verità più al Senato che alla Camera, avendo quest'ultima già licenziato diversi e utili e positivi provvedimenti). Questa particolare conversione in legge di cui oggi discutiamo è una di queste norme.

È stato chiesto quanti siano i giudici onorari aggregati. Il numero che è stato fatto (e che risalirebbe a due mesi fa) è di 257 giudici; per esempio, al 6 ottobre scorso, dunque un mese fa, sono stati nominati dal Consiglio superiore della magistratura altri 110 giudici aggregati...

RAFFAELE MAROTTA. Centoundici!

OLIVIERO DILIBERTO, *Ministro di grazia e giustizia*. Meglio ancora, per un totale quindi di 368 giudici.

Il consiglio nazionale del notariato (poi vedremo se alle dichiarazioni seguiranno i fatti) afferma — e non ho motivo per dubitare — che circa 800 notai sarebbero disponibili per questa nuova figura, peraltro a termine, come sappiamo (il termine previsto è di cinque anni).

L'onorevole Carotti, in qualità di relatore, si è dichiarato disponibile a ragionare insieme sugli emendamenti, sui miglioramenti, sulle integrazioni in ordine al tema delle incompatibilità.

Per quanto riguarda il concorso relativo all'accesso alla magistratura, la possibilità, al momento, e l'obbligatorietà, successivamente, dei concorsi decentrati, almeno della prova iniziale, credo che veda, più o meno, tutti d'accordo. L'onorevole Mancuso segnala di non esserlo, ma io ho ascoltato l'intervento dell'onorevole Marotta, che mi è sembrato più favorevolmente orientato (è normale dialettica, ci mancherebbe altro!). Comunque, noi dobbiamo apportare modifiche che non sono di rilievo, perché la legge sulle sezioni stralcio, sul concorso per la magistratura c'è già; si tratta di modifiche di dettaglio su un complesso normativo già esistente.

Mi permetto di ricordare a tutti, concludendo, che c'è un'urgenza di approvazione. Pur con le riserve che sono state qui manifestate, questo provvedimento, nella sua imperfezione che è tipica delle cose umane — consentitemi di dirlo — ha un'urgenza, perché decade se non viene convertito in legge. Oltre tutto, il provvedimento deve andare ancora al Senato, e dobbiamo sperare, una volta approvata dalla Camera, che il Senato non ritenga di dover apportare ulteriori modifiche, e così via.

Conosciamo tutti gli iter parlamentari. Io, poi, sono da poco da questa parte della barricata; facevo un « mestiere » meno ingrato, probabilmente, cioè quello di capogruppo, quindi conosco abbastanza bene i meccanismi, i tempi e tutti i

problemi che abbiamo di fronte nel momento in cui abbiamo una scadenza, come nel caso di un decreto-legge.

Credo che se ci verremo incontro reciprocamente, e sicuramente è intendimento di questo Ministero — non voglio dire di questo Governo, ma senz'altro mio —, anche le riserve che pure esistono e che forse permarranno da parte di alcuni gruppi possano comunque consentire di portare a casa questo provvedimento rendendo possibile una serie di altre misure tutte segnate, purtroppo, dall'eccezionalità della situazione. Ciò ben sapendo che non è questa la via maestra — mi sembra che sia stato usato proprio questo termine dall'onorevole Marino — bensì quella di una profonda riforma della giustizia civile, come della giustizia penale, che, se iniziassimo a discutere oggi, forse potremmo portare a compimento nei tempi di una legislatura.

Sono disponibile a ragionare su un tema di questo livello, innanzitutto politico-culturale prima ancora che politico, di cultura giuridica. Credo che sarebbe utile iniziare a farlo in questo paese. Oggi però — ripeto — ci troviamo di fronte a situazioni emergenziali per le quali mi permetto, molto sommessamente, di chiedere la collaborazione di tutti quanti i gruppi.

Vi ringrazio.

PRESIDENTE. Grazie a lei.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Sospendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 18,05, è ripresa alle 18,10.

Discussione del disegno di legge: Apporto al patrimonio della « Poste italiane Spa » dei crediti vantati dal Ministero del tesoro nei confronti dell'ex Ente poste italiane per erogazioni di pensioni ed anticipazioni di tesoreria (5109).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ap-

porto al patrimonio della « Poste italiane Spa » dei crediti vantati dal Ministero del tesoro nei confronti dell'ex Ente poste italiane per erogazioni di pensioni ed anticipazioni di tesoreria.

**(Contingentamento tempi
discussione generale — A.C. 5109)**

PRESIDENTE. Avverto che a seguito della riunione del 28 ottobre della Conferenza dei presidenti di gruppo si è provveduto, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del regolamento, all'organizzazione dei tempi per l'esame del disegno di legge. Il tempo riservato alla discussione generale è ripartito nel modo seguente:

relatore: 25 minuti;

Governo: 25 minuti;

richiami al regolamento: 10 minuti;

interventi a titolo personale: 1 ora e 25 minuti (con il limite massimo di 16 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato).

Il tempo a disposizione del gruppo misto, pari a 40 minuti, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

verdi: 11 minuti; rifondazione comunista: 9 minuti; CCD: 9 minuti; socialisti democratici italiani: 6 minuti; minoranze linguistiche: 4 minuti; la rete: 2 minuti.

Il tempo a disposizione dei gruppi, pari a 5 ore e 45 minuti, è ripartito nel modo seguente:

democratici di sinistra-l'Ulivo: 32 minuti;

forza Italia: 1 ora e 13 minuti;

alleanza nazionale: 1 ora e 5 minuti;

popolari e democratici-l'Ulivo: 31 minuti;

lega nord per l'indipendenza della Padania: 51 minuti;

UDR: 31 minuti;

rinnovamento italiano: 31 minuti;

comunista: 31 minuti.

**(Discussione sulle linee generali
— A.C. 5109)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Susini.

MARCO SUSINI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento oggi in esame concerne l'apporto al patrimonio delle Poste italiane Spa dei crediti vantati dal Ministero del tesoro nei confronti dell'ex Ente poste italiane per erogazioni di prestiti ed anticipazioni di tesoreria.

I rapporti tra le poste e il Ministero del tesoro erano caratterizzati dal fatto che le poste, oltre a utilizzare la tesoreria come proprio cassiere, hanno effettuato attraverso i conti di tesoreria incassi e pagamenti per conto dello Stato e di altri enti pubblici. Tali rapporti hanno subito, come è noto, profonde modifiche dovute alla trasformazione dell'Ente poste in società per azioni.

Con delibera del CIPE in data 18 dicembre 1997 veniva rinviata a data successiva alla trasformazione dell'Ente poste in Poste italiane Spa la determinazione del Ministero del tesoro per la definizione del patrimonio netto iniziale e, pertanto, per la sistemazione delle partite debitorie e creditorie. In sede di verifica sono state accertate alcune partite creditorie concernenti rapporti pregressi con la pubblica amministrazione per le quali si è resa necessaria una regolazione contabile interna che è, appunto, l'oggetto del provvedimento oggi in esame.

Nell'esame che si è svolto nella Commissione bilancio in sede referente sono state approfondite le questioni inerenti sia la formazione di queste partite che la loro determinazione quantitativa, anche attra-

verso una serie di audizioni con il presidente delle Poste italiane, professor Enzo Cardi, e con la Corte dei conti.

Nella prima audizione si è potuto apprezzare l'urgenza e la rilevanza di questo provvedimento che si inserisce in un processo complesso di trasformazione dell'azienda in società per azioni e, in particolar modo, il fatto che alla luce delle norme previste ai sensi del decreto-legge n. 333 del 1992 è stato deciso che nella prima fase di operatività dell'azienda a questa fosse conferito un capitale di transizione la cui rettifica nei valori attivi e passivi è fissata al 31 dicembre di quest'anno.

Si è sottolineato inoltre che le partite in esame solo formalmente sono classificabili come debiti delle Poste italiane Spa, essendosi determinate in un contesto giuridico tutto interno a rapporti tra amministrazioni dello Stato perché afferente all'allora vigente amministrazione autonoma poste e telecomunicazioni.

Si è infine rilevato che la valutazione di compatibilità rispetto alle regole dettate dai trattati dell'Unione europea va colta in modo costruttivo in quanto può costituire un'utile occasione per accompagnare la fase di riassetto e razionalizzazione aziendale con un processo di confronto con le regole del mercato posto sotto l'alta vigilanza della Commissione dell'Unione europea. Con l'audizione della Corte dei conti si sono evidenziati problemi di ordine più generale inerenti i rapporti di credito e debito tra lo Stato e le amministrazioni statali dotate di peculiari caratteristiche di autonomia, richiamando in proposito la giurisprudenza della Corte costituzionale; si è sottolineata la necessità che nel provvedimento fosse espressamente qualificato e inserito l'importo complessivo dei crediti di tesoreria oggetto della regolare contabilizzazione cui faceva riferimento la relazione tecnica.

Giova altresì ricordare che nell'audizione sopraccitata la Corte dei conti ha ribadito riflessioni e osservazioni critiche sullo stato della situazione contabile delle poste, richiamando i termini di una analisi dettagliata contenuta nella relazione

sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente poste italiane per l'esercizio 1997. È doveroso sottolineare che questa problematica sarà possibile e opportuno riprenderla in altre occasioni, a prescindere dal provvedimento in esame che ha, obiettivamente, una portata assai più specifica e limitata.

L'operazione contenuta in questo provvedimento si limita infatti ad accogliere, ai fini di chiarezza dello stato patrimoniale, l'esigenza di trasformare due partite debitorie nei confronti del Tesoro dello Stato in partecipazioni a capitale societario.

È un'operazione che non comporta oneri di spesa, fornisce certezze contabili, consente, in prospettiva, un recupero del valore del credito trasformato in partecipazione, in ragione del possibile consolidamento aziendale nel suo complesso iter di risanamento. Si deve altresì sottolineare che tale operazione, concernente fatti di permutazione dello stato patrimoniale, in quanto finanziariamente neutra, non necessita di alcuna copertura di spesa.

La deliberazione del CIPE, citata all'inizio della relazione, fissa al 31 dicembre 1998 il termine per la presentazione al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica delle rettifiche da apportare con apposito decreto. La vecchia procedura contabile, meglio nota come «cassa-vaglia», seguita fino alla separazione dei flussi finanziari di competenza delle poste da quelli derivati da servizi per conto terzi, ha dato luogo, fino a tutto il 1995, ad anticipazioni di tesoreria e successivi rimborsi che hanno evidenziato il debito dell'Ente poste nei confronti del Tesoro.

Come risulta dal bilancio 1997 dell'Ente poste, certificato da una società di revisione e sottoposto al controllo ispettivo della ragioneria generale dello Stato, si tratta, nello specifico, di 4.666 miliardi di anticipazioni di tesoreria utilizzate per pagamenti di spese proprie dell'ente fino al 1995 compreso e di 479,1 miliardi per il rimborso di pensioni erogate nel periodo agosto-dicembre 1993 al personale postelegrafonico con anticipazioni del te-